

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 8 maggio 2012

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ric. 96/2010	Regione autonoma Valle d'Aosta c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n. 122:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5, c. 5°, rel. Gallo (Pt. 1/7); - art. 6, c. 2°, 3°, da 5° a 9°, 12°, 13°, 14°, 19°, 20° primo periodo, rel. Cassese (Pt. 2/7); - artt. 9, c. 28° e 14, c. 24° bis, rel. Mazzella (Pt. 7/7); - art. 14, c. 32°, rel. Silvestri (Pt. 4/7); - art. 49, c. 4° ter, rel. Criscuolo (Pt. 5/7); - art. 49, c. 4° quater e 4° quinquies, rel. Tesauro (Pt. 6/7) <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una misura di contenimento della spesa pubblica di estremo dettaglio;</p> <p>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attività societaria - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa degli enti pubblici, anche regionali e comunali;</p>	<p>per Regione autonoma Valle d'Aosta: Ulisse COREA</p> <p>Avv. STATO Massimo SALVATORELLI</p>	<p>GALLO MAZZELLA SILVESTRI CASSESE TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Parte 2/7: rinuncia, limitatamente all'art.6 c. 8° e 9°, dep. il 27-5-2011; accettazione della rinuncia dep. il 30-6-2011</p>

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Previsione che l'obbligo di spesa suddetto possa essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Lamentato carico alla sola Regione dell'onere di istituire risorse aggiuntive per i contratti a tempo determinato prorogati in virtù della deroga;

Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Lamentata indebita compressione dell'autonomia organizzativa della Regione, introduzione di norme puntuali e autoapplicative, mancanza di coinvolgimento della Regione;

Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Lamentata modifica con norma statale della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che

la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata erroneità della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione;

Amministrazione pubblica - Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese - Previsione dello strumento della delegificazione e definizione dei principi e criteri direttivi da seguirsi nell'adozione dei regolamenti governativi - Lamentata incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione)

- rif. artt. 117, c. 3° e 119, c. 2° Costituzione; art. 3, c. 1° lett. f) Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 119, c. 2° Costituzione; artt. 2, c. 1° lett. a) e b), 3, c. 1° lett. f) ed l) e 4 Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 119, c. 2° Costituzione; artt. 2, c. 1° lett. a) 3, c. 1° lett. f) ed l), 4, c. 1° e 12 Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 5, 117, c. 2° lett. g), 4° e 6°, 119, c. 2° e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1° lett. b) e 3, c. 1° lett. f) Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 5, 117 e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1° lett. g), p) e q) e 3, c. 1° lett. a) e relative norme di attuazione Statuto speciale Regione autonoma Valle

d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 5, 117, c. 4° e 6° e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1° lett. g), p) e q) e 3, c. 1° lett. a) e relative norme di attuazione Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 99/2010	Provincia autonoma di Bolzano c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n. 122:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5, c. 5°, rel. Gallo (Pt. 1/7); - art. 6, c. 3°, da 5° a 9°, da 11° a 14°, 19° e 20° primo periodo e 21° secondo periodo, rel. Cassese (Pt. 2/7); - art. 9, c. 3°, 28° e 29°, Rel. Mazzella (Pt. 7/7); - art. 14, c. 24° bis, rel. Silvestri (Pt. 4/7); - art. 49, c. 3° lett. b) (che sostituisce c. 3°, c. 3° bis, ter e quater di art. 14 quater legge 07/08/1990 n. 241) e c. 4° (che modifica art. 29, c. 2° ter legge 07/08/1990 n. 241), rel. Tesauro (Pt. 5/7); - art. 49, c. 4° ter (che modifica art. 19 legge 7/08/1990 n. 241), rel. Criscuolo (Pt. 6/7) <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata introduzione di una misura di dettaglio per il contenimento della spesa pubblica, laddove la Provincia è obbligata a concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze soltanto i saldi di bilancio e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica;</p> <p>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,</p>	<p>per Provincia autonoma di Bolzano:</p> <p>Giuseppe Franco FERRARI</p> <p>Roland RIZ</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>GALLO</p> <p>MAZZELLA</p> <p>SILVESTRI</p> <p>CASSESE</p> <p>TESAURO</p> <p>CRISCUOLO</p>	

riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attività societaria - Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, laddove la Provincia è obbligata a concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze soltanto i saldi di bilancio e gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché indebita interferenza diretta nei confronti degli enti dipendenti dalla Provincia;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Inapplicabilità, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale, delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Obbligo per le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva prevista deroga, nonché vincoli alle politiche assunzionali delle società pubbliche - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Lamentata introduzione di norme puntuali e dettagliate in luogo di un limite complessivo;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Patto di stabilità interno - Possibilità di superamento per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle assunzioni di personale a tempo determinato, condizionatamente al reperimento di risorse aggiuntive acquisite attraverso apposite misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno - Previsione di un criterio di priorità nei meccanismi di assunzione dei predetti lavoratori a tempo determinato;

Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali - Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte;

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene e la sanità;

Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori)

- rif. artt. 117, c. 3° e 119, c. 1° Costituzione; artt. 79, c. 3° e 104, c. 1°, Titolo VI Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto legislativo 16/03/1992 n.

268;

- rif. art. 119 Costituzione; Titolo VI Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; legge 23/12/2009 n. 191;

- rif. art. 119 Costituzione; art. 8 n. 1 e Titolo VI Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

- rif. art. 119 Costituzione; art. 8 n. 1 e Titolo VI Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

- rif. artt. 3 e 118 Costituzione; artt. 8, 9 e 16 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 8 e 9 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 102/2010	Regione Liguria c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5, c. 1°, rel. Gallo (Pt. 2/10); - art. 6, c. 3°, da 5° a 9°, da 11° a 14°, 19° e 20°, primo e terzo periodo, rel. Cassese (Pt. 3/10); - art. 9, c. 3°, 28°, 29° e 36°, rel. Mazzella (Pt. 10/10); - art. 14, c. 1°, 2° e 7° (che sostituisce c. 557° di art. 1, legge del 27/12/2006 n. 296), 9° (che sostituisce c. 7° di art. 76, decreto legge del 25/06/2008 n. 112) e 32°, rel. Silvestri (Pt. 6/10); - art. 49, c. 3° lett. b) (che sostituisce c. 3, 3° bis, ter e quater art. 14 quater, legge del 07/08/1990 n. 241) e 4° (che modifica art. 29, c. 2° ter legge del 07/08/1990 n. 241), rel. Tesauro (Pt. 8/10); - art. 49, c. 4° bis, (che modifica art. 19, c. 2° legge 07/08/1990 n. 241) e 4° ter, rel. Criscuolo (Pt. 9/10) <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi politici - Riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Lamentata imposizione di un vincolo specifico nell'ipotesi in cui la disposizione debba essere interpretata come un vincolo per le Regioni a ridurre le indennità dei titolari degli organi politici, ovvero lamentata assegnazione degli importi a un fondo dello Stato, nell'ipotesi in cui la disposizione sia ritenuta non cogente quanto all'an della specifica riduzione di spesa;</p> <p>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei</p>	<p>per Regione Liguria: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>GALLO MAZZELLA SILVESTRI CASSESE TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Precedente discussione parziale u.p. 8-6-2011</p>

componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attività societaria - Definizione delle predette disposizioni, indirizzate alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario regionale, quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, le società pubbliche;

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Accantonamento, a decorrere dal 2011, di una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, per essere successivamente destinata alle regioni medesime che abbiano attuato quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 2010, convertito con la legge n. 42 del 2010 - Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ritenuta natura sostanzialmente regolamentare dell'atto e previsione del parere in luogo dell'intesa;

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Esclusione che il personale dipendente contrattualizzato possa essere autorizzato ad usare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente divieto di corrispondere una qualche indennità chilometrica - Lamentato ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Divieto di corrispondere importi per l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, intervento

statale unilaterale nella contrattazione collettiva con riduzione dei trattamenti;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Limiti alle assunzioni degli enti pararegionali e paracomunali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa;

Patto di stabilità interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Lamentata introduzione di norme auto applicative e non transitorie, mancanza di concertazione, mancato finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni;

Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della

spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Lamentata impossibilità di articolare la riduzione in un triennio, mancanza di una procedura in contraddittorio per l'accertamento del superamento dei limiti;

Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Lamentata esorbitanza del potere statale di dettare norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica; Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Lamentata introduzione di norme puntuali e autoapplicative, compressione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione e dei comuni, esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materia concorrente, omessa previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o Unificata;

Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni - Lamentata introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei presupposti costituzionali, previsione di una intesa debole anziché di una intesa di carattere forte;

Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - Lamentata erroneità della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente con avocazione degli stessi allo Stato;

Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Ritenuta applicabilità della nuova disciplina della DIA commerciale (SCIA) anche al settore dell'edilizia, con estensione alla DIA edilizia della facoltà di immediato inizio dell'attività - Lamentata sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale nei settori del commercio, artigianato, turismo, attività commerciali, interferenza con i poteri di controllo attribuiti agli enti locali, nonché interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi;

Previsione che la disciplina della SCIA, nella sua integralità, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e m), Cost. - Lamentata erroneità della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente con avocazione degli stessi allo Stato)

- rif. artt. 3, 97 c. 1°, 117, 118 e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. da 3° a 6°, 8° e 9°, 118, c. 2° e 3° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 3, 36, 39, 97, 117, c. 3° e 4° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 3, 114, c. 2°, 117, c. 3°, 4° e 6°, 118 e 119 Costituzione; art. 2, c. 2° lett. ll) legge 05/05/2009 n. 42; legge 31/12/2009 n. 196;

- rif. artt. 117 e 118 Costituzione;

- rif. artt. 97, 114, c. 2°, 117, c. 3° e 4° e 118
Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 106/2010	Regione Emilia-Romagna c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5, c. 1°, rel. Gallo (Pt. 1/8); - art. 6, c. 12°, ultimo periodo e c. 20° primo e terzo periodo, rel. Casseese (Pt. 2/8); - art. 9, c. 28°, rel. Mazzella (Pt. 8/8); - art. 14, c. 9° (che sostituisce art. 76, c. 7° decreto legge 25/06/2008 n. 112), rel. Silvestri (Pt. 4/8); - art. 49, c. 4° bis (che modifica art. 19 legge 07/08/1990 n. 241) e c. 4° ter, rel. Criscuolo (Pt. 6/8); - art. 49, c. 4° quater, rel. Tesauro (Pt. 7/8) <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici indicati nell'art. 121 della Costituzione - Riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Lamentata imposizione di un vincolo specifico nell'ipotesi in cui la disposizione debba essere interpretata come un vincolo per le Regioni a ridurre le indennità dei titolari degli organi politici, ovvero lamentata assegnazione degli importi a un fondo dello Stato, nell'ipotesi in cui la disposizione sia ritenuta non cogente quanto all'an della specifica riduzione di spesa;</p> <p>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica - Definizione delle predette disposizioni, indirizzate alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario regionale, quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa,</p>	<p>per Regione Emilia-Romagna: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>GALLO MAZZELLA SILVESTRI CASSESE TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Precedente discussione parziale u.p. 8-6-2011</p>

vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, le società pubbliche;

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Accantonamento, a decorrere dal 2011, di una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, per essere successivamente destinata alle regioni medesime che abbiano attuato quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 2010, convertito con la legge n. 42 del 2010 - Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ritenuta natura sostanzialmente regolamentare dell'atto e previsione del parere in luogo dell'intesa;

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Esclusione che il personale dipendente contrattualizzato possa essere autorizzato ad usare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente divieto di corrispondere una qualche indennità chilometrica - Lamentato ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa

Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Lamentata esorbitanza del potere statale di dettare norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica;

Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Ritenuta applicabilità della nuova disciplina della DIA commerciale (SCIA) anche al settore dell'edilizia, con estensione alla DIA edilizia della facoltà di immediato inizio dell'attività - Lamentata sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale nei settori del commercio, artigianato, turismo, attività commerciali, interferenza con i poteri di controllo attribuiti agli enti locali, nonché interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi;

Previsione che la disciplina della SCIA, nella sua integralità, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) ed m), Cost. - Previsione che la nuova disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale - Lamentata erroneità della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura residuale o concorrente con avocazione degli stessi allo Stato;

Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese - Previsione dello strumento della delegificazione e definizione dei principi e criteri direttivi da seguirsi nell'adozione dei regolamenti governativi - Lamentata

incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura residuale o concorrente)

- rif. artt. 3, 97, c. 1°, 117, 118 e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, 118 e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 3, 97, 114, 117, c. 3° e 4° e 118 Costituzione;

- rif. art. 117, c. 3°, 4° e 6° Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 107/2010	Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5, c. 1°, 4°, 5° e 7° ultimo periodo, rel. Gallo (Pt. 1 e 8/9); - art. 6, c. 20°, primo e secondo periodo (in relazione ai c. 7°, 8°, 9°, 12°, 13° e 14°) e c. 20° terzo periodo, rel. Cassese (Pt. 2/9); - art. 9, c., 28°, 29°, 31° e 36°, rel. Mazzella (Pt. 3/9); - art. 14, c. 9° (che sostituisce art. 76, c. 7° d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), c. 19°, 20°, 21° e 27°, rel. Silvestri (Pt. 4/9); - art. 49, c. 3° lett. b) (che sostituisce c. 3, 3° bis, ter e quater ad art. 14 quater, legge 07/08/1990 n. 241), rel. Tesauro (Pt. 6/9); - art. 49 c. 4° bis (che modifica art. 19 legge 07/08/1990 n. 241) e c. 4° ter, rel. Criscuolo (Pt. 7/9) <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici indicati nell'art. 121 della Costituzione - Riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Lamentata imposizione di un vincolo specifico di destinazione degli eventuali risparmi di spesa;</p> <p>Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Riduzione del rimborso a favore dei movimenti o partiti politici in relazione alle spese elettorali sostenute in occasione del rinnovo dei consigli regionali - Lamentata modifica della disciplina contenuta nella legge n. 157 del 1999, non più modificabile dallo Stato, nei confronti delle Regioni, dopo le riforme costituzionali in materia elettorale, ovvero in subordine introduzione di norme di dettaglio;</p> <p>Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle</p>	<p>per Regione Puglia:</p> <p>Nicola COLAIANNI Stefano GRASSI</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>GALLO MAZZELLA SILVESTRI CASSESE TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Precedente discussione parziale u.p. 8-6-2011</p>

pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Lamentata previsione di disciplina esaustiva ed autoapplicativa in materia di spettanza regionale, ovvero in subordine, imposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa, eccedenti i principi fondamentali;

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Divieto di attribuzione di retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, a favore degli amministratori delle comunità montane e delle unioni di comuni e comunque delle forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche - Lamentata ingerenza statale in relazione alle comunità montane e alle unioni di comuni, nonché imposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa, eccedenti i principi fondamentali;

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto - Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Accantonamento, a decorrere dal 2011, di una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, per essere successivamente destinata alle regioni medesime che abbiano attuato quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 2010, convertito con la legge n. 42 del 2010, e che aderiscano volontariamente alle riduzioni di spesa - Lamentata imposizione di vincoli puntuali; Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Accantonamento, a decorrere dal 2011, di una quota

pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, per essere successivamente destinata alle regioni medesime che abbiano attuato quanto stabilito dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 2010, convertito con la legge n. 42 del 2010, e che aderiscano volontariamente alle riduzioni di spesa - Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Lamentata natura sostanzialmente regolamentare dell'atto e previsione del parere in luogo dell'intesa;

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa; Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa; Possibilità di trattenimenti in servizio del personale solo entro i limiti delle facoltà assunzionali consentiti in base alle cessazioni del personale - Conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo destinato ai dipendenti trattenuti in servizio; Enti di nuova istituzione - Limitazioni alle assunzioni,

per la durata di un quinquennio, secondo un piano sottoposto ad approvazione statale - Lamentata imposizione di vincoli puntuali di spesa e giuridici ad enti differenti rispetto a quelli sui quali lo Stato dispone della competenza legislativa;

Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Lamentata imposizione di vincoli di spesa puntuali e non transitori;

Patto di stabilità interno - Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo - Lamentata imposizione di misure sanzionatorie puntuali e specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa non necessariamente collegati in concreto con il mancato rispetto del patto di stabilità;

Patto di stabilità interno - Riconoscimento della qualifica di "funzioni fondamentali dei comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 - Lamentato effetto di attribuire alla competenza esclusiva dello Stato anche funzioni "amministrativo-gestionali" o comunque di funzioni volte alla cura concreta di interessi;

Regioni, in genere - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri - Lamentata allocazione di funzioni amministrative ad un livello superiore in modo

generalizzato e astratto, introduzione di un potere sostitutivo statale al di fuori dei limiti costituzionali, possibilità di incidenza in ambiti materiali di competenza regionale;

Iniziativa economica privata - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Previsione che la disciplina della SCIA, nella sua integralità, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) ed m), Cost. - Lamentata erroneità ed irrilevanza della autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura residuale o concorrente)

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 119, 122, c. 1° e 123, c. 1° Costituzione; legge costituzionale 22/11/1999 n. 1; legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

- rif. artt. 117, c. 3° e 6°, 118 e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. 3° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2° lett. p), 3° e 4°, 118, c. 1° e 2° e 119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1° e 2° e 120, c. 2° Costituzione;

- rif. art. 117, c. 2°, 2° lett. m), 3° e 4° lett. e) Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 103/2010	Regione Umbria c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p data-bbox="698 177 1211 331">Decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a: - art. 6, c. 12°, rel. Cassese (Pt. 1/4); - art. 9, c. 28°, rel. Mazzella (Pt. 4/4)</p> <p data-bbox="698 371 1211 943">(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Divieto per Regioni, enti strumentali regionali ed enti locali, a decorrere dal 2011, di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con esclusione delle missioni espressamente indicate - Lamentata natura di dettaglio della norma, laddove lo Stato potrebbe dettare solo vincoli di carattere generale e complessivo; Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Divieto per il personale dipendente contrattualizzato di usare il proprio mezzo per recarsi in missione e conseguente divieto di corrispondere una qualche indennità chilometrica - Lamentata interferenza nelle scelte organizzative dell'amministrazione di ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche;</p> <p data-bbox="698 983 1211 1455">Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - Obbligo per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridurre del 50% la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Previsione che le disposizioni predette costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali - Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa)</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 268">per Regione Umbria: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p data-bbox="1211 308 1621 331">Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	MAZZELLA CASSESE	Precedente discussione parziale u.p. 8-6-2011

- rif. artt. 117, c. 3°, 4°, 5°, 8° e 9°, 118, c. 2° e 3° e
119 Costituzione;

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 119 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 97/2010	Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49, c. 3° (che sostituisce c. 3, 3° bis, ter e quater di art. 14 quater, legge 07/08/1990 n. 241), rel. Tesauro (Pt. 3/4); - art. 49, c. 4° bis e ter (che modificano art. 19 legge 07/08/1990 n. 241), rel. Crisculo (Pt. 4/4) <p>(Regioni, in genere - Dissenso fra Amministrazioni diverse, Stato ed Enti Locali e Regione ed Enti Locali, preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, salute e pubblica incolumità - Previsione di determinazione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento di un'intesa nel termine di 30 gg. dalla rimessione della questione al Consiglio dei ministri - Lamentata espropriazione del potere decisionale della Regione, interferenza del governo centrale nei rapporti tra Regioni ed enti locali, introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo;</p> <p>Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Ritenuta applicabilità della nuova disciplina della DIA commerciale (SCIA), anche al settore dell'edilizia - Lamentata modifica con norma statale della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata erroneità della autoqualificazione, incidenza in ambito di legislazione regionale di natura concorrente)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione; - rif. artt. 117, c. 3° e 121, c. 2° Costituzione 	<p>per Regione Toscana: Lucia BORA</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Precedenti discussioni parziali: u.p. 8-6-2011 e u.p. 22-11-2011</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 105/2010	Provincia autonoma di Trento c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n. 122; discussione limitata a:</p> <p>- art. 49, c. 3° lett. b) (che sostituisce c. 3, 3° bis, ter e quater di art. 14 quater, legge 07/08/1990 n. 241) e c. 4° (che sostituisce c. 2° ter di art. 29, stessa legge), rel. Tesauro (Pt. 6/7);</p> <p>- art. 49, c. 4° ter, rel. Criscuolo (Pt. 7/7)</p> <p>(Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali - Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte;</p> <p>Disciplina relativa alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo, Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene e la sanità;</p> <p>Iniziativa economica privata - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare nella materia dell'urbanistica e piani</p>	<p>per Provincia autonoma di Trento: Giandomenico FALCON Luigi MANZI Nicolò PEDRAZZOLI</p> <p>Avv. STATO Antonio TALLARIDA</p>	<p>TESAURO CRISCUOLO</p>	<p>Precedente discussione parziale u.p. 22-11-2011</p>

regolatori)

- rif. artt. 117 e 118 Costituzione; artt. 8 nn. 1, da 3 a 6, 9, 14 e 20 e 9 nn. 3, 7, 8, 10 e 16 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; art. 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266;

- rif. artt. 117 e 118 Costituzione; artt. 8 nn. 1, da 3 a 6, 9, 14 e 20 e 9 nn. 3, 7, 8 e 10 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

9	ric. 91/2011	Regione Emilia-Romagna c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 5, c. 1°, lett. b) e 2° lett. b) n. 1 (nella parte in cui aggiunge c. 6° bis ad art. 19, legge 07/08/1990 n. 241) e lett. c) (nella parte in cui modifica art.19 stessa legge, già modificato da art. 49, c. 4° bis decreto legge 31/05/2010 n. 78), decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito con modificazioni in legge 12/07/2011 n. 106</p> <p>(Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Interpretazione autentica dell'art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010 - Applicabilità della disciplina della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) alle denunce di inizio attività (DIA) in materia edilizia, con esclusione dei casi c.d. super-DIA - Estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA) - Introduzione della facoltà di immediato inizio dell'attività, prima di qualunque controllo - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi e danni irreversibili;</p> <p>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia edilizia - Introduzione di un termine breve di trenta giorni, in luogo di quello di sessanta giorni, per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e riduttive dei poteri di verifica della pubblica amministrazione nel controllo del territorio)</p> <p>- rif. artt. 3, 9, c. 2°, 97, 114, 117, c. 3° e 118 Costituzione</p>	<p>per Regione Emilia-Romagna: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Maria Letizia GUIDA</p>	CRISCUOLO	
---	--------------	---	--	--	-----------	--